



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 10/12/2010, n° 100

OGGETTO:

Parere in ordine al D.L. n.111 del 23.10.2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011) e relativi emendamenti;

Parere in ordine al D.L. n.112 del 23.11.2010: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2011 e relativi emendamenti;

Parere in ordine al D.L. n.113 del 23.11.2010: Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011 e relativi emendamenti.

L'anno duemiladieci, addì dieci del mese di dicembre, alle ore 14.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 25 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 29.11.2010 sono pervenuti al C.A.L. il D.L. n.111 del 23/11/2010 e relativi emendamenti; il D.L. n.112 del 23/11/2010 e relativi emendamenti; il D.L. n.113 del 23/11/2010 e relativi emendamenti;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. N.89 in data 2.12.2010 e che in tale o.d.g. sono iscritti l'espressione dei pareri relativi ai provvedimenti sopraindicati;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine ai sopraindicati DL. 111 del 23.11.2010 e relativi emendamenti; D.L. 112 del 23.11.2010 e relativi emendamenti; D.L. n.113 del 23.11.2010 e relativi emendamenti;

“Il bilancio di previsione 2011 della Regione Liguria presenta un forte ridimensionamento delle risorse destinate al finanziamento delle deleghe di funzioni a Province e Comuni. L'Unità Previsionale di Base “Spese per le deleghe agli Enti locali”, dove sono allocate gran parte (ma non tutte) le risorse da trasferire agli enti locali, passa da un totale di trasferimenti di € 4.971.500,00 (previsione iniziale 2010) a € 1.881.000,00 del 2011.

Nel complesso del Bilancio regionale vengono azzerati gli stanziamenti relativi a:

- *Servizi associati funzioni di polizia locale (€ 1.100.000,00);*
- *Trasferimenti in materia di sicurezza (€ 500.000,00);*
- *Trasferimenti in conto capitale in materia di difesa del suolo (€ 3.781.713,26);*
- *Trasferimenti in conto capitale relativi alla viabilità ex Anas trasferita alle Province (€ 6.000.000,00);*
- *Trasferimenti in materia di diritto/dovere all'istruzione e formazione (€ 5.987.362,44);*
- *Trasferimenti in materia di Urbanistica e Pianificazione territoriale (€ 362.000,00)*
- *Trasferimenti in materia di sport - delega Province (€ 159.000,00)*
- *Il capitolo 5992 “Trasferimento di quota del fondo per le non autosufficienze ad enti delle amministrazioni locali” passa da Euro 14.000.000,00 a Zero.*

mentre vengono fortemente ridimensionati i trasferimenti in materia di:

Trasporto pubblico locale; per quanto riguarda le spese correnti per la gestione, si rileva:
- *una diminuzione della quota regionale a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del ccnl autoferrottranvieri (-1.000.000 di euro);*
- *una diminuzione del Fondo regionale trasporti pubblici locali, sia per la parte finanziata con risorse statali (- 68.750.789,49 di euro) che per quella finanziata con risorse regionali (- 8.800.000 di euro);*

- una riduzione di 680.000 euro della previsione relativa alle spese del trasporto pubblico marittimo;

Promozione turistica e gestione delle Pro Loco e degli IAT;

Trasferimenti per il personale funzioni ex Genio Civile;

Formazione e diritto allo studio;

si rileva una riduzione complessiva di circa 5 milioni e mezzo di euro comprensiva di una diminuzione dei contributi ai comuni per euro 2.100.000 (meno euro 1.300.000 per funzioni inerenti il diritto allo studio; meno euro 300.000 per scuole dell'infanzia; meno euro 500.000 per interventi a sostegno delle fasce deboli).

Cultura e tempo libero;

Mercato del lavoro;

Espropri (materia nella quale peraltro la Regione intende delegare alle Province ulteriori funzioni).

In particolare il cap.5759 "Contributi alle Province per interventi diretti o indiretti a sostegno delle fasce deboli" passa da 900.000,00 Euro a 400.000,00.

Dall'analisi alla nota accompagnatoria al ddl 111" disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale" si evincono alcuni sostanziali elementi :

- E' fissato in 183 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio con vincolo per l'anno 2011 delle maggiori risorse alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto.(art.1-2)
- Viene disciplinato il patto di stabilità interno che è il controllo della finanza pubblica per il contenimento della spesa pubblica.(art.3) Si configura la regionalizzazione del patto di stabilità interno degli Enti Locali ai sensi della legge delega 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale (art.4) ma non si definisce alcun percorso di costruzione dello stesso.

L'art. 4 del disegno di legge finanziaria regionale, prevede, in linea di principio, l'applicazione della normativa statale vigente in materia di regionalizzazione del patto di stabilità.

Tale normativa, confermata e incentivata dalla legge di stabilità, in corso di approvazione, prevede che le Regioni:

possano autorizzare un aumento dei pagamenti in conto capitale degli enti locali, rideterminando per pari importo il proprio obiettivo (cd. compensazione verticale);
possano modificare, fermo restando il concorso complessivo richiesto al territorio, le regole e i vincoli del patto, per tenere conto della specificità degli enti del proprio ambito territoriale (cd. compensazione orizzontale).

L'art. 13 della legge regionale n. 2/2010, aveva dato una molto parziale applicazione a questa normativa, limitando i benefici a quei comuni che si fossero dichiarati disponibili ad assumere, a proprio carico, la spesa per il personale conseguente alla dismissione delle Comunità Montane operata dalla legge regionale n. 24/2008.L'abrogazione di tale norma, con la dichiarata motivazione di mettere in atto interventi tesi ad agevolare la generalità degli enti, costituisce un passo avanti. Resta il fatto che il disegno di legge non quantifica l'importo, seppur complessivo del "sacrificio" sul proprio patto che la Regione è disposta a fare, per favorire i pagamenti in conto capitale degli enti territoriali liguri. Non sono, inoltre, individuati in alcun modo i criteri per il riparto del beneficio, essendo delegate le modalità applicative alla sola deliberazione della Giunta regionale. Un margine di intervento agli enti locali è invece lasciato per l'applicazione della "compensazione orizzontale", essendo richiesta l'intesa con il CAL. In entrambi i casi, l'effettività dei

benefici, soprattutto ai fini dello svicolo dei pagamenti alle imprese, dipende anche dai tempi di definizione dei benefici stessi.

- *La Regione Liguria nell'ambito dell'autonomia fiscale regionale definisce la regionalizzazione dell'irap (art.5)*
- *Ai fini del contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, le assunzioni di personale degli enti del settore regionale devono essere preventivamente autorizzate (art.6)*
- *Il recepimento dei principi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art.7-10)*
- *la riduzione della spesa per studi e consulenze recependo il d.l 78/2010 (art.11)*
- *nel rispetto del d.l 78/10 si prevede una riduzione del 80 per cento relativamente alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art.12);*
- *si prevede inoltre che la Regione non effettui sponsorizzazioni nel 2011(art.13); che vengano recepiti i tagli previsti dal d.l 78/10 e precisamente le spese per le missioni del personale ; il dimezzamento delle spese di formazione; le spese per le autovetture e i taxi; le spese per giornali e libri.(art.14-15-16-17)*
- *la spesa per locazioni passive viene fissata nella misura del 4% del valore complessivo degli immobili (art.18)*
- *l'adozione di un provvedimento finalizzato a dare attuazione alle disposizioni in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo regionale(art.19)*
- *Viene fissato il tetto per il programma investimenti in sanità e per l'edilizia sanitaria(art.20)*
- *Vengono reperite ulteriori risorse da destinare a diversi obiettivi regionali (art.21)*
- *la Giunta regionale può realizzare opere di cartolarizzazione (art.22)*
- *Vengono sostenute le aziende del trasporto pubblico locale su gomma nell'ottica di una riorganizzazione delle aziende stesse (art.23) con un aumento di 1.700.000 euro del fondo di intervento straordinario per il personale dipendente delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma;*
- *Nell'articolo 24 la Regione si svincola da un obbligo di legge che era stato specificatamente concordato in incontri ufficiali con tutte le 4 Province al momento della soppressione delle 5 APT e del trasferimento delle loro funzioni alle Province ed al Comune di Genova.*

L'accordo, recepito in Legge Regionale, prevedeva che, congiuntamente alle funzioni, il personale ex APT venisse trasferito alle Province ed al Comune di Genova e che la Regione garantisse, come minimo annualmente le risorse complessivamente assegnate alle APT nell'ultimo anno di loro attività.

Si tenga anche conto che nelle trattative era stato concordato che:

1) nella somma individuata da trasferire a Province e Comune Genova non veniva considerato il costo dei 5 direttori generali APT con un risparmio per la Regione di circa Euro 700.000

2) la Regione NON trasferisse alla Provincia di Genova la proprietà del golf di Rapallo e neppure i proventi dell'affitto (circa Euro 200.000) che costituivano, invece, una delle voci di entrata della ex APT Tigullio nelle cui competenze e personale è subentrata la Provincia di Genova;

3) le Province non solo hanno assorbito nel proprio organico il personale di ruolo ex APT ma, sulla base della certezza dei trasferimenti finanziari garantiti dalla L.R. 28/06 hanno stabilizzato diverse posizioni lavorative prima precarie.

Questa marcia indietro della Regione obbligherà le Province a drastici tagli ai servizi di promozione turistica.

- *le risorse ancora disponibili sui fondi presso FILSE vengono razionalizzate attraverso un intervento nel sostegno alle piccole e medie imprese e dei servizi alla persona(art.25)*
- *Viene definito e completato il trasferimento delle funzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità in capo alle province.(art.26)*
- *Gli art.27 e 28 definiscono la copertura delle spese e l'entrata in vigore della legge*

Il ddl recepisce in gran parte le disposizioni della legge 122/10 e della legge di stabilità con la conseguenza di ben difficili interventi sul piano anche solo della riorganizzazione semplice

Ciò nonostante le autonomie locali sollecitano alcuni interventi non differibili:

1. *Per quanto riguarda le spese correnti rivolte alla persona, alla famiglia, alla pubblica istruzione e alle associazioni, si rileva una riduzione di euro 3.530.000 del Fondo per le politiche sociali, dovuta soprattutto all'azzeramento della previsione relativa ai trasferimenti, sia verso le amministrazioni locali che verso altri soggetti, di quota di tale fondo destinato alle spese correnti; aumenta, invece, di euro 12.300.000 il Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali. Se il Fondo Sociale da 75 viene elevato a 200/250/275 ci si aspetta un incremento della quota trasferita ai Comuni.*

In considerazione dell'azzeramento del fondo per la non autosufficienza, si propone di destinare la quota regionale di tale fondo (pari a 1/3 circa 7 milioni di euro) ai Comuni affinché siano riconvertiti in servizi con conseguente salvaguardia e sostegno della rete e dei posti di lavoro. Gli interventi correnti a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza diminuiscono di 910.000 euro dovuti, in gran parte alla riduzione dei trasferimenti ad altri soggetti non del tutto compensati dall'aumento dei trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali.

2. *Il processo di associazionismo di funzioni obbligatorie tra i Comuni, rappresenta, in una fase di riorganizzazione strutturale qual'e' la presente, un'opportunità straordinariamente rilevante per ridisegnare l'assetto istituzionale del nostro territorio. Affinchè ciò possa avvenire occorre imprescindibilmente allocare alcune poste di bilancio a questa finalità. Nel momento in cui lo Stato si impegna a confermare anche per il 2011 le, pur esigue, risorse destinate alla finalità "Unione di Comuni" e si sbloccano altre, pur minime risorse per i piccoli comuni montani tratte dai fondi per le ex Comunità montane, la Regione Liguria non può certo limitarsi a sancire la chiusura delle Comunità Montane ed attendendo la costituzione del percorso associativo, in sede di bilancio, non disporre adeguati stanziamenti di supporto all'avvio del processo. Tale impegno finanziario regionale dovrebbe essere inserito nel testo della legge di bilancio attraverso un apposito emendamento, che dovrebbe prevedere anche il recupero totale dei trasferimenti per finanziare il costo del personale già trasferito.*

La motivazione di fondo sta nel fatto che, anche in previsione della definitiva applicazione delle norme sul federalismo fiscale che finanzieranno gli enti locali in base alla suddivisione delle funzioni tra generali di amministrazione, fondamentali e non fondamentali, tutto ciò che non rientra tra le competenze dirette della Provincia e dei Comuni, ma è trasferito ad essa da norme regionali, dovrebbe essere completamente finanziato o da nuove risorse specifiche correlate alla funzione o da fondi trasferiti dal bilancio regionale.

3. *Si sottolinea in particolare la necessità per le Province – già evidenziata in diverse sedi regionali – che venga abrogato l'art.9, comma 3, della L.R.39/2008, nella parte in cui obbliga le Province ad utilizzare almeno l'80% dei proventi dei canoni demaniali in interventi di manutenzione ordinaria.
Inoltre sarebbe difficile giustificare l'obbligata riduzione di spese relative a funzioni primarie e fondamentali degli enti a favore di stanziamenti a sostegno di competenze trasferite dalla Regione Liguria, eventualità che gli enti si troveranno a dover affrontare nel caso in cui la Regione Liguria non retrocedesse almeno in parte dal taglio effettuato sulle funzioni delegate agli enti locali.
Allo scopo di compensare, almeno parzialmente, la riduzione dei trasferimenti regionali, le Province richiedono che nella Legge Finanziaria Regionale venga espressamente prevista la possibilità di richiedere agli utenti il pagamento delle spese di istruttoria, in relazione alle attività conferite, trasferite o delegate dalla legislazione regionale alle Province.*
4. *Negli articolati legislativi ma anche nelle relazioni di commento e illustrazione manca qualunque riferimento agli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2010 che hanno coinvolto Varazze, Cogoleto, Sestri Ponente e la provincia della Spezia; inoltre il ddl è privo della documentazione di dettaglio sulla destinazione delle singole partite di bilancio all'interno delle macroaree è difficile capire quali possano essere le ricadute sul Comune di Genova di alcuni stanziamenti.(ad esempio non si comprende dove siano collocate le opere a difesa del litorale e quante risorse siano destinate ad esse)*
5. *Si richiede che venga specificato che nell'attività di stima dei beni interessati dal Federalismo Demaniale vengano ricompresi i beni insistenti sul demanio marittimo, non ancora incamerati dallo Stato, il cui "destino" dovrebbe essere definito dai Decreti attuativi della Legge 85/2010 comunque nella certezza già stabilita dalla norma che il demanio marittimo sarà trasferito alle Regioni.*
6. *Rispetto del vincolo legislativo di sostenere la spesa minima già in capo alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di Turismo; infatti si fa rilevare che la modifica espressa dell'art.4 comma 4 della l.r. 28/2006 non rientra nella materia di "bilancio" in senso stretto, in relazione al quale il parere del CAL non è vincolante. Conseguentemente il parere negativo del CAL alla modifica è vincolante, e quindi obbliga il Consiglio Regionale ad approvare l'abrogazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A proposito di tale modifica, il CAL esprime parere contrario, con l'astensione dei due Consiglieri Barisione e Gamberini.*

Il CAL chiede quindi alla Regione Liguria di farsi carico delle necessità evidenziate ed approva, con voti unanimi, il presente parere."

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 25
Votanti	N. 25
Maggioranza	N. 13
Voti Favorevoli	N. 25
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 100

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2010.**

Genova 10 dicembre 2010

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**